

Convenzione per la gestione in forma associata del Comitato Unico di Garanzia di cui all'articolo 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010.

L'anno duemilatredecim, addì _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

i signori:

-....., nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI COPPARO, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-....., nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BERRA, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-....., nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI TRESIGALLO., in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-....., nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI FORMIGNANA, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-....., nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI RO, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-....., nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-....., nato ail quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di presidente pro-tempore dell'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI (cod. fisc.....) (di seguito chiamata Unione) con sede in _____, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.... del..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE :

- con atto costitutivo sottoscritto in data 01/12/2009 del notaio Trevisani Felice, repertorio nr.66325, registrato a Ferrara in data 11/12/2009 con n° 9432 serie 1T, i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro hanno costituito l'Unione dei comuni Terre e Fiumi, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che il Comune di Copparo, con deliberazione consiliare n. del _____ ha approvato la gestione in modo associato del Comitato Unico di Garanzia, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

- che il Comune di Berra, con deliberazione consiliare n. del ha approvato la gestione in modo associato del Comitato Unico di Garanzia, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
 - che il Comune di Tresigallo, con deliberazione consiliare n. del ha approvato la gestione in modo associato del Comitato Unico di Garanzia, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
 - che il Comune di Formignana, con deliberazione consiliare n. del ha approvato la gestione in modo associato del Comitato Unico di Garanzia, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
 - che il Comune di Ro, con deliberazione consiliare n. del ha approvato la gestione in modo associato del Comitato Unico di Garanzia, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
 - che il Comune di Jolanda di Savoia, con deliberazione consiliare n. del ha approvato la gestione in modo associato del Comitato Unico di Garanzia, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
 - che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi (di seguito chiamata Unione) ha approvato la gestione in modo associato del Comitato Unico di Garanzia , approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;
- l'art. 21 della Legge n. 183 del 04.11.2010, in ordine alle pari opportunità, al benessere di chi lavora e all'assenza delle discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche, per consentire una reale parità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, alla origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale nonché per garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, stabilisce che sia costituito presso ciascun Ente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposito Comitato definito "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
- che le Amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione intende dare attuazione, in modo congiunto e condiviso, alle disposizioni di cui all'articolo 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 di modifica dell'articolo 57 del D.Lgs n.165/2001 in tema di Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, definendo le modalità di raccordo tra i Comuni Membri dell'Unione e l'Unione stessa quale Ente capofila.

La gestione associata è volta a perseguire le seguenti finalità:

- omogeneizzazione e razionalizzazione delle attività;

- istituzione di un Comitato Unico di Garanzia tra tutti gli Enti aderenti alla presente convenzione;
- contenimento dei costi applicativi.

L'ambito territoriale riguarda le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione.

Le funzioni di Ente capofila sono svolte dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Nell'assolvimento delle attività derivati dalla sottoscrizione della presente convenzione le Amministrazioni, fermo restando l'impegno di condivisione, mantengono la piena autonomia per quanto riguarda le decisioni da adottare in relazione alle competenze stabilite dall'ordinamento vigente.

Art. 2 – Il Comitato Unico di Garanzia

Le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione si impegnano a individuare un Comitato Unico di Garanzia che sarà così composto: un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e un numero di rappresentanti delle Amministrazioni associate tale da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Oltre ai componenti effettivi verranno nominati altrettanti componenti supplenti che possono partecipare alle riunioni del Comitato Unico solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. I componenti verranno individuati dall'Unione tra gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni associate che posseggono elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata, anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

Il Presidente del Comitato verrà nominato dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi d'intesa tra le Amministrazioni aderenti e verrà scelto tra gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni medesime che posseggono elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata, anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato Unico di Garanzia, adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale, adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

I componenti del Comitato Unico di Garanzia rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una volta soltanto.

Con riferimento alla quota di rappresentanti delle Amministrazioni associate la scelta dei componenti avverrà a seguito di procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale.

Art. 3 – Impegni delle Parti

L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi si impegna a:

- organizzare gli incontri con le organizzazioni sindacali preliminari alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia associato;
- raccogliere le designazioni delle organizzazioni sindacali;
- nominare i membri del Comitato Unico di Garanzia di competenza delle Amministrazioni associate a seguito dell'esperimento di procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale dipendente delle Amministrazioni medesime;
- nominare il Presidente del Comitato Unico di Garanzia d'intesa con le Amministrazioni interessate;
- fornire un supporto tecnico e logistico al Comitato Unico di Garanzia nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità;

Gli Enti aderenti si impegnano a:

- fornire la propria collaborazione in fase di costituzione del Comitato Unico di Garanzia sensibilizzando a tal fine il personale dipendente;
- monitorare l'attività del Comitato Unico di Garanzia in maniera propositiva, anche avanzando proposte e suggerimenti direttamente o attraverso la Conferenza dei Sindaci;

- collaborare con l'Unione dei Comuni nella gestione del Comitato;
- aggiornare i propri siti web in relazione a quanto previsto dalla normativa.

Art. 4 – Costi e funzionamento

A norma dell'art. 21 della Legge 183/2010, si stabilisce che la sua costituzione non comporta nuovi o maggiori oneri per i Comuni membri e per l'Unione.

Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183/2010 e della Direttiva sopra richiamata, le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia associato verranno disciplinate da apposito regolamento che lo stesso Comitato adotterà entro 60 giorni dalla sua costituzione.

Art. 5 - Durata

La durata della presente convenzione decorre dalla sottoscrizione e fino al 31.12.2017.

Prima della scadenza suddetta è consentito il recesso unilaterale di ciascun Ente convenzionato, con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Art. 6 - Consultazione

Per la consultazione prevista dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm., si fa riferimento alla Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza esamina l'andamento dell'attività del CUG, avanza nuove proposte per il miglior perseguimento dell'efficacia del CUG stesso e può inoltre proporre modifiche alla presente convenzione.

Art. 7 – Norme finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tab B, DPR n. 642/1972 e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR n. 131/1986.

Letto , confermato e sottoscritto.

COMUNE DI BERRA _____

COMUNE DI COPPARO _____

COMUNE DI FORMIGNANA _____

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA _____

COMUNE DI RO _____

COMUNE DI TRESIGALLO _____

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI _____